

Studio Legale
Avv. Mario Chieffallo
Patrocinante in Cassazione
Viale Olimpico n. 4
88040 SAN MANGO D'AQUINO (CZ)
Tel/Fax 0968.96193
Cell. 347.5448213

TRIBUNALE DI MILANO

in funzione di Giudice del Lavoro

**Ricorso ex art. 414 c.p.c. con istanza di notificazione
per pubblici proclami**

PER

BURGO Luigino, nato a Soveria Mannelli (CZ) il 14.05.1985 e residente in Nocera Terinese (CZ), Via Alcide de Gasperi n. 25, C.F.: BRGLGN85E14I874B, ed elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale dell'avv. Mario Chieffallo del Foro di Lamezia Terme, C.F.: CHFMRA72A19M208T, PEC: mario.chieffallo@avvlamezia.legalmail.it, fax 0968.96193, che lo rappresenta e difende giusta procura posta in calce al presente atto; il predetto difensore dichiara, ai sensi del secondo comma dell'art. 176 c.p.c., di voler ricevere le comunicazioni presso il proprio numero di fax 0968.96193 o all'indirizzo di posta elettronica certificata: mario.chieffallo@avvlamezia.legalmail.it

-ricorrente-

CONTRO

- Ministero dell'Istruzione, in persona del Ministro *pro-tempore*;



- **U.S.R. Lombardia – Ambito Territoriale per la provincia di Milano**, in persona del legale rappresentate *pro-tempore*, con sede in Milano, Via Soderini n. 24;

- **I.S.I.S. “A. BERNOCCHI”**, in persona del Dirigente Scolastico *pro-tempore*, con sede in Legnano (MI), Via Diaz, n. 2;

tutti elettivamente domiciliati *ope legis* presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato Milano, con sede in Milano, Via Freguglia n. 1, PEC: ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it

-resistenti-

NONCHE’

- eventualmente nei confronti di tutti i soggetti inseriti nella terza fascia delle graduatorie d’istituto del personale ATA -profilo assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico- pubblicate dall’USR Lombardia – ATP di Milano – I.S.I.S. “A. BERNOCCHI” di Legnano (MI), valide per il triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24, i quali subirebbero un pregiudizio dall’accoglimento del presente ricorso

-controinteressati-

OGGETTO

Riconoscimento e attribuzione in graduatoria del maggiore punteggio per il titolo di servizio militare e servizio civile.

^^^^

FATTO

- In data 25.04.2021 il sig. Burgo Luigino presentava, tramite il portale telematico, domanda di aggiornamento nella III fascia delle



graduatorie di circolo e di istituto per il personale ATA -profilo assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico- valide per il triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24, ai sensi del DM n. 50 del 03.03.2021 (*cfr. all. n. 1*);

- con decreto del 24.08.2021 prot. n. 6952/2021 la dirigente scolastica dell'I.S.I.S. "A. BERNOCCHI" approvava e pubblicava le graduatorie definitive del personale ATA (*cfr. all. n. 2, 3 e 4*) ove al sig. Burgo Luigino veniva assegnato il seguente punteggio:

A) 9,25 per il profilo di "Assistente Amministrativo" e quindi collocato alla posizione n. 2764 pag. 30;

B) 8,25 per il profilo di "Assistente Tecnico" e quindi collocato alla posizione n. 1961 pag. 74;

C) 7,95 per il profilo di "Collaboratore Scolastico" e quindi collocato alla posizione n. 2802 pag. 93;

- in particolare, per il titolo di servizio militare e civile veniva assegnato un punteggio ridotto di 0,65 così determinato:

* 0,30 per il servizio civile (prestato dal 18/12/2006 al 04/06/2007), anziché 3 punti spettanti;

* 0,35 per il servizio militare (prestato dal 9/12/2004 al 4/07/2005) anziché 3,5 punti spettanti;

- considerato che la procedura di valutazione del servizio militare adottata dal MIUR, con il decreto n. 50/2021 nel suo Allegato A, punto A, nonché nelle rispettive tabelle di valutazione dei titoli A/1, A/2 e A/5 (*cfr. all. n. 5*), viola i chiari disposti normativi anche di rango costituzionale così come confermato dal pacifico orientamento della Suprema Corte di Cassazione (*cfr. Cass. civ., ordinanza n. 33151/2021 depositata il 31 maggio 2021; Cass. civ., ordinanza n. 5679/2020 del 02.03.2020*), la mancata assegnazione



del corretto punteggio lede fortemente i diritti soggettivi del ricorrente.

Tutto ciò premesso in fatto, il sig. Burgo Luigino agisce in giudizio per ottenere il legittimo punteggio che gli spetta e la conseguente e corretta collocazione nella graduatoria di terza fascia del personale ATA -profilo di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico- pubblicate dall'I.S.I.S. "A. BERNOCCHI" di Legnano (MI) valide per il triennio 2021/2024, per le seguenti ragioni in

DIRITTO

1) Sulla giurisdizione del Giudice Ordinario.

Preliminarmente sembrano opportune brevi considerazioni sulla giurisdizione del Giudice del Lavoro a decidere la presente controversia.

Sul punto, deve, infatti, evidenziarsi che la giurisprudenza risulta oramai granitica nell'affermare che in tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse per l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297, e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato.

La controversa di cui trattasi non inerisce a procedure concorsuali, bensì al corretto posizionamento in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili (*cfr. Cass. civ., Sez. Unite, ordinanza n. 16756 del 23.07.2014; Cass. civ., Sez. Unite, n. 3032/2011*).

Di qui la giurisdizione del Tribunale adito in funzione di Giudice del lavoro.



^^^^

2) Violazione dell'art. 569, comma 3, del D. Lgs. n. 297/1994. Violazione dell'art. 52, comma 2, della Costituzione. Violazione dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001.

Il D.M. n. 50/2021 all'allegato "A" "TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI CULTURALI E DI SERVIZIO DELLA TERZA FASCIA DELLE GRADUATORIE DI ISTITUTO DEL PERSONALE A.T.A", nelle AVVERTENZE al punto A dispone: "Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati in costanza di rapporto di impiego, sono considerati servizio effettivo reso nella medesima qualifica. Il servizio militare di leva e i servizi sostitutivi assimilati per legge, prestati non in costanza di rapporto di impiego, sono considerati come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali. È considerato come servizio reso alle dipendenze delle amministrazioni statali anche il servizio civile volontario svolto dopo l'abolizione dell'obbligo di leva".

Nella Tabella di valutazione titoli di cui all'allegato A/1 (profilo di assistente amministrativo), A/2 (profilo di assistente tecnico) e A/5 (profilo di collaboratore scolastico) del D.M. n. 50/2021, nei rispettivi punti "B" "TITOLI DI SERVIZIO" al n. 1 si attribuiscono 6 punti per ciascun anno di servizio effettivo reso nella medesima qualifica, mentre al n. 9 si attribuiscono 0,60 punti per ciascun anno per il "Servizio prestato alle dirette dipendenze di Amministrazioni statali o Enti locali e nei patronati scolastici".

Secondo la disposizione ministeriale, quindi, al servizio militare di leva e ai servizi assimilati per legge, quando è prestato non in



costanza di nomina, come nel caso di specie, viene assegnato un punteggio ridotto di 0,60 punti anziché 6.

Da qui l'evidente disparità di trattamento che non trova fondamento alcuno sul piano delle leggi anche di rango costituzionale.

Innanzitutto, si evince il contrasto con il disposto dell'art. 569, comma 3, del D. Lgs. n. 297/1994 -Testo Unico della scuola- il quale dispone che **“Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti”** (nonché con l'art. 485, comma 7, del D. Lgs. 297/1994, disposizione valida per il personale docente che stabilisce la **“validità a tutti gli effetti del servizio militare e del servizio civile”**) senza alcuna previsione di differente assegnazione di punteggio a seconda di servizio militare e/o civile prestato in costanza di nomina o meno.

La portata assolutamente generale del terzo comma dell'art. 569 del D.Lgs. 297/1994 non è connotata da limitazioni di sorta e, pertanto, va applicato anche alle graduatorie, le quali, benché non si qualificano come concorsi (cfr. Corte Cass. 8/02/2011, n. 3032), sono selezioni *“latu sensu”* concorsuali, in quanto aperte ad una pluralità di candidati in competizione tra loro. Tutto ciò *“(…) comporta che il riconoscimento del servizio debba necessariamente essere applicato anche alle graduatorie, onde evitare che chi ha compiuto il proprio dovere verso la nazione si trovi poi svantaggiato nelle procedure pubbliche selettive (....)”* (cfr. TAR Lazio, n. 6421/2008, 8 luglio 2008).

Questo orientamento è confermato dalla recente ordinanza della Suprema Corte di Cassazione n. 33151/2021 che statuisce che si deve “(…). infine disapplicare, perché illegittimo, il D.M. n. 44 del 2001, art. 2, comma 6, così come ogni altra norma regolamentare,



che, disponendo diversamente, consenta la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro, rispetto alle graduatorie ad esaurimento (in tal senso, rispetto all'analoga previsione del D.M. n. 42 del 2009, v. Consiglio di Stato, sez. VI, 18 settembre 2015, n. 4343)”.

Anche il Tribunale di Messina, con la sentenza n. 13889 del 2018, ha “Accolto il ricorso e, per l’effetto, ordina alle amministrazioni convenute, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, la disapplicazione delle graduatorie ad esaurimento dell’A.T. di Messina aa.ss. 2014/2017, relative al personale docente nella parte in cui non tiene conto del servizio militare prestato dal ricorrente come titolo valido per l’insegnamento effettuato **non in costanza di nomina**; condanna per l’effetto dette amministrazioni, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore e per la parte di rispettiva competenza, all’adozione degli atti necessari all’attribuzione del punteggio connesso al servizio militare di cui sopra”.

Nel medesimo solco esegetico vi è anche la decisione del Tribunale di Monza con sentenza n. 812 del 19.11.2013, del Tribunale di Brindisi del 30.12.2011 e l’interessante ordinanza n. 78 del 20 ottobre 2010 del Tribunale di Catania.

E’ oltretutto granitica la giurisprudenza diretta a riconoscere il servizio militare prestato non in costanza di nomina (cfr. Tribunale di Ravenna, sentenza del 15/04/2014; Tribunale di Verona 5 febbraio 2013, proc. n. 1178/2012; Tribunale Monza, sez. lav., 19/11/2013, n. 812; Tribunale di Venezia, n. 863/2012 del 09/08/2012; Tribunale di Saluzzo, proc n. 133/2012, sentenza del 12.09.2012; Tribunale di Catania, sentenza n. 940 del 10 febbraio 2011; Tribunale di Napoli, sentenza n. 12678 del 3 maggio 2012;



Tribunale di Lucera, sentenza n. 1953/12 del 6 dicembre 2012, Tribunale di Lanciano Sentenza n. 644 del 19 novembre 2012, Tribunale di Agrigento, sentenza n. 900/2014; Tribunale di Busto Arsizio 2016; Tribunale di Mantova sentenza n. 2/2013; Corte d'Appello di Palermo ottobre 2015; Corte d'Appello di Bologna 442 del 1/08/2016; Corte d'appello di L'Aquila sentenza n. 841/2013).

Di recente, anche il Consiglio di Stato ha riconosciuto per i ricorrenti 6 punti per ogni anno di servizio militare espletato, anche se reso non in costanza di nomina (*cfr. CDS, Sez. VII, sentenza n. 1720/2022 del 10.03.2022*).

Ancora, il Consiglio di Stato con ordinanza n. 6581/2021 del 10.12.2021, ha disposto espressamente che l'Amministrazione Scolastica è tenuta ad adottare atti idonei a riconoscere ai ricorrenti il punteggio in forma piena (6 punti totali per un anno di servizio espletato o punti 0,50 per un mese o frazione superiore a 15 gg) anziché in misura ridotta (0,60 per un anno di servizio espletato o punti 0,05 per un mese o frazione superiore a 15 gg) ed ha così statuito: "...considerato... **la valutabilità del servizio militare anche non in costanza di nomina purché svolto dopo il conseguimento del titolo di studio, con conseguente obbligo dell'amministrazione di adottare, nelle more del giudizio, atti finalizzati a riconoscere il servizio militare**" (*cfr. CDS, Sez. VI, n. 5196 del 24.09.2021*).

Gli effetti favorevoli si estendono pienamente anche a coloro che abbiano maturato il servizio civile trattandosi di servizio assimilato per legge a quello militare di leva.

La rilevante pronuncia conferma che una lettura costituzionalmente orientata impone di dare rilevanza al servizio militare prestato (e/o



servizio sostitutivo assimilato per legge) dopo aver conseguito il titolo valido per l'accesso alle graduatorie anche se svolto in un periodo nel quale non si aveva alcuna nomina scolastica, in linea con quanto inoltre previsto di recente dalla Corte di Cassazione – Sez. Lavoro (cfr. *ordinanza n. 35380 del 18.11.2021, ordinanza n. 34686 del 16.11.2021, ordinanza n. 34687 del 16.11.2021, ordinanza n. 5679 del 02.03.2020*).

Tale approdo ermeneutico è frutto di una interpretazione orientata dell'art. 2050, commi 1 e 2 del D.lgs. 66/2000 (Codice dell'ordinamento militare), i quali vanno letti in combinato disposto con l'art. 569 del D. Lgs. 297/1994 (e dell'art. 485 D.Lgs. 297/1994 che riguarda il personale docente) e con il disposto dell'art. 52 co. 2, della Costituzione, con l'effetto giuridico secondo il quale *“chi sia chiamato ad un servizio nell'interesse della nazione non deve essere parimenti costretto a tollerare la perdita dell'utile valutazione di esso a fini concorsuali o selettivi”* (cfr. *Corte di Cassazione – Ordinanza n. 5679/2020 del 02.03.2020*).

Purtroppo, nonostante il predetto orientamento pacifico della giurisprudenza, anche di legittimità, il Ministero rimane fermo sulle proprie posizioni rifiutando di adeguarsi a quanto statuito nelle pronunce giudiziali. Eppure, l'adeguamento all'interpretazione giudiziale non avrebbe alcuna conseguenza sul piano erariale e potrebbe ridurre l'enorme mole di contenzioso che grava sull'Amministrazione.

Solo per *tutiorismo* difensivo vale la pena rammentare che nell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 si legge che *“Per amministrazioni pubbliche si intendono **tutte le amministrazioni dello Stato**, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado*



e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le Regioni, le Province, i Comuni, ...”.

Palese è come il D.M. n. 50/2021, nell'allegato A, punto A, e negli allegati A/1, A/2 e A/5 nei rispettivi punti B, contrasta con il chiaro disposto dell'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001, poiché differenzia le amministrazioni pubbliche nonostante siano tutte amministrazioni dello Stato. Sul punto numerosa è la giurisprudenza dei Tribunali di primo grado (cfr. *Giudice del lavoro del Tribunale Civile di Torino, n. 5924 del 16.10.2017 e Tribunale di Monza – sentenza n. 1145/2015 e sentenza n. 658 del 14 gennaio 2016*).

In particolare -proprio in una fattispecie analoga riguardante il diritto al riconoscimento di 6 punti anziché di 0,60 che erano assegnati all'aspirante inserito nella graduatoria del personale ATA per il riconoscimento e la relativa valutazione del titolo di servizio prestato presso l'ASL-, nella sentenza n. 1145/2015 il Tribunale di Monza, in funzione di Giudice del Lavoro, ha precisato che l'art. 1 del T.U. del pubblico impiego di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 è stata introdotta al fine di riconoscere un punteggio e agevolare chi ha già dato prova di avere svolto attività lavorativa per la pubblica amministrazione: in breve, *“la norma pertanto deve essere interpretata in senso ampio, considerando l'espressione amministrazione statale in senso lato e quindi relativa al concetto di pubblica amministrazione”*, ovvero in *“senso atecnico volendo fare riferimento al lavoro prestato presso una pubblica amministrazione”*, tanto più che *“la posizione di collaboratore scolastico non necessita di particolari qualifiche e pertanto non avrebbe senso limitare la valutazione del servizio svolto solo a particolari categorie della pubblica amministrazione stessa”*. Nel



caso specifico, l'art. 1 del d. lgs. 165/2001 (T.U. del pubblico impiego) stabilisce che, ai fini della disciplina del rapporto di lavoro con le amministrazioni pubbliche, le “*amministrazioni dello Stato*” coincidono integralmente con le “*amministrazioni pubbliche*” (cfr. anche Trib. Monza, sentenza n. 658 del 14.01.2016).

Anche per le prefate considerazioni, il sig. Burgo Luigino ha diritto al riconoscimento di 3 punti per il servizio civile e a 3,5 per il servizio militare.

Conclusivamente, il sig. Burgo Luigino ha diritto dell'assegnazione in graduatoria a un punteggio totale di come di seguito specificato:

- **15,10** -per il profilo di *assistente amministrativo*- così determinato:

*al punteggio totale assegnato in graduatoria di 9,25 si sottraggono 0,65 (errato punteggio di valutazione del titolo di servizio militare e civile espletato) e si aggiungono 3,5 punti spettanti per il servizio di leva espletato e 3,00 punti spettanti per il titolo di servizio civile espletato, per un totale di **15,10**.

- **14,10** -per il profilo di *assistente tecnico*- così come determinato:

*al punteggio totale in graduatoria di 8,25 si sottraggono 0,65 (errato punteggio di valutazione del titolo di servizio militare e civile espletato) e si aggiungono 3,5 punti spettanti per il servizio di leva espletato e 3,00 punti spettanti per il titolo di servizio civile espletato, per un totale di **14,10**.

- **13,80** -per il profilo di *assistente tecnico*- così come determinato:

*al punteggio totale in graduatoria di 7,95 si sottraggono 0,65 (errato punteggio di valutazione del titolo di servizio militare e



civile espletato) e si aggiungono 3,5 punti spettanti per il servizio di leva espletato e 3,00 punti spettanti per il titolo di servizio civile espletato, per un totale di **13,80**.

^^^^

ISTANZA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI

PROCLAMI EX ART. 150 C.P.C

Ecc.mo Presidente del Tribunale di Milano -Sezione Lavoro-,
con riferimento alla notifica del ricorso ai potenziali controinteressati, si rileva come la notifica nei modi ordinari ai soggetti inseriti nella terza fascia delle graduatorie d'istituto del personale ATA -profilo assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico- pubblicate dall'USR Lombardia – ATP di Milano – I.S.I.S. “A. BERNOCCHI” di Legnano (MI), valide per il triennio 2021/22, 2022/23, 2023/24, è sommamente difficile sia per il rilevante numero dei destinatari che per la difficoltà di identificarli tutti, anche in ordine alla loro residenza anagrafica.

Pertanto, in applicazione dell'art. 150 c.p.c.

SI CHIEDE

di essere autorizzato alla notificazione per pubblici proclami.

^^^^

Per le suesposte ragioni, il sig. Burgo Luigino, *ut supra* rappresentato, difeso e domiciliato,

CHIEDE

che la Giustizia adita, previa fissazione dell'udienza di discussione, accolga le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice adito, *contrariis reiectis*:

- in via preliminare, qualora il Tribunale lo ritenga opportuno:



autorizzare la notificazione per pubblici proclami ai controinteressati ai sensi dell'art. 150 c.p.c.;

- per i motivi dedotti in narrativa:

riconoscere il giusto punteggio per il titolo di servizio militare e civile dichiarato dal ricorrente in domanda e, quindi, attribuirgli in graduatoria il diritto a 6,5 punti aggiuntivi e/o ai rispettivi punteggi ritenuti di giustizia;

- riconoscere e attribuire, così, al ricorrente nelle graduatorie definitive di circolo e di istituto di III fascia del personale ATA pubblicate dal Ministero dell'Istruzione – USR Lombardia – I.S.I.S. “A. BERNOCCHI” di Legnano (MI), valide per il triennio 2021/2024, il diritto ad un punteggio complessivo di:

15,10 per il profilo di assistente amministrativo;

14,10 per il profilo di assistente tecnico;

13,80 per il profilo di collaboratore scolastico e/o ai rispettivi punteggi ritenuti di giustizia;

- in ogni caso, adottare tutti i provvedimenti ritenuti più idonei ed opportuni a tutela della posizione e del diritto soggettivo del ricorrente.

Con vittoria di spese e compensi di giudizio, da distrarsi in favore del costituito procuratore distrattario ex art. 93 c.p.c..

Salvis iuribus.

Ai sensi del D.P.R. 30.05.2002 n. 115 e succ. modif. si dichiara che il valore della presente causa è indeterminato e che il ricorrente è titolare di un reddito imponibile ai fini IRPEF per l'anno 2020 non superiore al triplo dell'importo previsto dall'art. 76 del DPR n. 115/2002 (come da documentazione versata in atti); anche la somma dei redditi di tutti i componenti il nucleo familiare non supera i limiti reddituali di cui innanzi. Pertanto, all'atto del



deposito del ricorso non sarà versato alcun contributo unificato, impegnandosi a comunicare eventuali variazioni reddituali sino alla definizione del giudizio.

Si producono con allegazione nel fascicolo di parte:

- 1) domanda inclusione graduatoria del personale ATA del 25.04.2021, prot. n. 5545250
- 2) decreto prot. n. 6952/2021 del 24.08.2021 di approvazione e pubblicazione delle graduatorie definitive del personale ATA;
- 3) graduatorie definitive personale ATA per i tre profili di interesse del ricorrente, -profilo di AA, AT e CS;
- 4) scheda di valutazione titoli del ricorrente;
- 5) D.M. n. 50 del 03.03.2021;
- 6) titolo di studio del ricorrente;
- 7) attestato servizio militare;
- 8) attestato servizio civile.

S. Mango d'Aquino, addì 03.06.2022

-avv. Mario Chieffallo-

